CAMERA DEI DEPUTATI N. 1762

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRARI SILVESTRO

Presentata il 29 maggio 1984

Disciplina dell'insegnamento del tennis

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La disciplina giuridica dell'esercizio di una professione costituisce, nel vigente ordinamento repubblicano, una esigenza che deve maturare nell'ambito delle categorie interessate a trovare consacrazione e garanzia da parte dello Stato.

È in questa visione del problema che si pone l'opportunità di conferire lineamenti legislativi alle istanze di coloro che esercitano attività di insegnamento e perfezionamento della disciplina sportiva tennistica.

L'allargamento delle possibilità economiche della popolazione, l'acquisizione di più ampi periodi di tempo libero hanno profondamente mutato le abitudini e gli usi della popolazione, indirizzandola anche verso la pratica non agonistica di attività sportive e ricreative. Tutto ciò determina l'aumento delle domande di prestazioni lavorative, prima racchiuse in strette cerchie di *elites* e, conseguentemente, stimola l'intrapresa di attività di lavoro connesse al soddisfacimento di esigenze di addestramento ad attività sportive.

È in questo spirito e per regolamentare tali fenomeni che la presente proposta di legge mira da un lato ad ordinare lo svolgimento delle attività professionali, e dall'altro a rafforzare un sistema previdenziale ed assicurativo per i maestri ed allenatori di tennis, di insegnamento del tennis nelle due forme di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

Peraltro il legislatore si è già mosso sulla strada della disciplina giuridica dei lavoratori sportivi: va ricordata la legge n. 91 del 1981 che – per la prima volta – ha individuato e riconosciuto una nuova categoria di lavoratori subordinati o autonomi, e cioè coloro che insegnano discipline sportive, maestri, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici e così via. E a questa nuova categoria di lavoratori, il legislatore ha riconosciuto ed imposto doveri, e fra tutti va ricordata la « qualificazione » di tali lavoratori secondo le

norme dell'ordinamento sportivo pubblico: qualificazione che diventa una vera « proprietà » giuridica di tali lavoratori, una caratteristica esclusiva e necessaria dei lavoratori sportivi.

Ed in questa visione legislativa trovano giusta collocazione quelle leggi che, come questa, si propongono di delineare meglio i contorni giuridici delle varie figure di lavoratori sportivi: così operando, infatti, si va proprio nella direzione voluta dal legislatore ed espressa con la richiamata legge n. 91 del 1981.

Esaminando la proposta di legge, si pone in luce, in particolare:

1) l'articolo 1 afferma che sul territorio nazionale l'insegnamento del tennis è regolato per legge;

2) l'articolo 2 prevede che il titolo di insegnante di tennis spetta solo a chi, avendo frequentato i corsi tenuti dalla Scuola nazionale maestri, al termine ha conseguito l'idoneità.

Questa norma, mentre consente di superare la suddivisione della categoria in maestri ed allenatori-istruttori (ripartizione fonte di problemi e comunque ripudiata dalla pratica quotidiana) consente di accertare nel futuro lavoratore il possesso di specifiche capacità professionali teoriche e pratiche. Se si considera che ogni pratica sportiva richiede cautele ed attenzioni per evitare danni fisici e psichici all'allievo – soprattutto se in giovane età – non si può non convenire sulla necessità che l'insegnante di una pratica sportiva diffusa ed iniziata già durante l'infanzia, sia sottoposto ad uno specifico corso di addestramento ed all'accertamento delle capacità acquisite;

3) l'articolo 3 chiarisce che l'attività di insegnamento può essere svolta sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con un'associazione, società sportiva o impresa commerciale, sia nell'ambito di un lavoro autonomo.

La norma precisa ancora che per lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma e per la direzione di scuole, corsi e squadre è richiesta una speciale abilitazione e l'iscrizione all'albo professionale; la ragione di ciò è nel fatto che, mentre il lavoratore subordinato presta la sua attività in una struttura organizzata, il lavoratore autonomo è egli stesso l'organizzatore dei fattori che gli consentono lo espletamento dell'attività: di qui la necessità di maggiori conoscenze teorico-pratiche, quali, ad esempio, interventi antinfortuni e di soccorso.

Ovvio corollario di questi principî è la nullità comminata ai rapporti di lavoro stipulati da chi non ha i requisiti previsti dalla legge;

4) l'articolo 4 disciplina le modalità dell'esame di abilitazione all'attività autonoma.

Sono da segnalare in particolare modo l'indicazione delle materie d'esame e la composizione della commissione d'esame cui hanno diritto di partecipare rappresentanti dell'associazione di categoria più rappresentativa (oggi è una sola, denominata AIMAT);

5) gli articoli da 5 a 7 trattano dell'istituzione di un albo professionale nazionale dei lavoratori autonomi, cui devono necessariamente iscriversi coloro che intendono esercitare in via autonoma l'attività di insegnante di tennis. Esso è tenuto dalla FIT ed è retto da un Consiglio nazionale di 11 membri.

Il Consiglio nazionale vigila sull'osservanza della legge; cura le iscrizioni e le cancellazioni dall'Albo, esercita il potere disciplinare, ecc. Esso dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente ed il segretario.

Per l'iscrizione all'Albo è richiesta una documentazione comprovante il possesso sia dell'idoneità che dell'abilitazione. La iscrizione comporta il pagamento di una tassa annuale, nonché l'osservanza di regole deontologiche e la sottoposizione a misure disciplinari;

6) l'articolo 8 riserva – in ossequio alle norme della legge n. 91 del 1981 alla contrattazione fra la FIT e le organizza-

zioni di categoria la regolamentazione dei rapporti di lavoro. È degna di rilievo la circostanza che la categoria in questione sia una delle poche ad aver sottoscritto un accordo per la regolamentazione del lavoro subordinato ed uno per la regolamentazione-uniformità del rapporto di lavoro autonomo;

7) infine, l'articolo 9 prevede e punisce l'esercizio abusivo dell'attività di insegnante di tennis, con una sanzione pecuniaria.

La necessità di una specifica norma al riguardo è data dalla proliferazione del fenomeno dell'abusivismo, che colpisce, oltre che la massa degli allievi (che ritengono di apprendere la pratica da persona abilitata), gli insegnanti che traggono da questa attività gli ordinari mezzi di sostentamento (i quali subiscono una concorrenza sicuramente illecita) e gli stessi apparati fiscali e previdenziali dello Stato (poiché il lavoro abusivo sfugge ad ogni obbligo e ad ogni controllo).

Ancora:

8) l'articolo 10 dichiara urgente la emananda normativa;

9) infine l'articolo 11 disciplina le norme transitorie recependo il contenuto di una normativa in via di elaborazione per consentire agli attuali allenatori-istruttori di acquisire il livello superiore.

La norma transitoria prevede appunto questa possibilità, di modo che, con l'entrata in vigore della legge, tutti gli insegnanti di tennis sono posti nelle stesse condizioni di professionalità.

In particolare coloro che hanno già acquisito il titolo di « maestro » possono iscriversi all'albo professionale senza alcun esame; coloro che hanno acquisito il titolo di allenatore-istruttore da almeno quattro anni possono iscriversi all'Albo dopo aver frequentato un apposito corso abilitante istituito entro sei mesi dalla FIT in accordo con l'associazione di categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'insegnamento del tennis è regolato sul territorio nazionale dalla presente legge.

ART. 2.

Il titolo di insegnante di tennis spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di idoneità dalla Scuola nazionale maestri secondo le norme del CONI.

ART. 3.

L'esercizio dell'attività di insegnante di tennis è consentito solo a coloro che abbiano conseguito il diploma di idoneità.

Coloro che intendono esercitare l'attività di insegnante di tennis a titolo di lavoro autonomo nonché la direzione di scuole e corsi di perfezionamento e la direzione tecnica di squadre, devono conseguire la speciale abilitazione di cui all'articolo 4 e devono essere iscritti all'Albo professionale tenuto presso la FIT.

Sono nulli i contratti di lavoro subordinato o autonomo stipulati in violazione della presente legge.

ART. 4.

L'esame di abilitazione è tenuto annualmente presso la Scuola nazionale maestri che stabilisce le norme di espletamento previa consultazione con l'associazione di categoria.

Sono ammessi all'esame di abilitazione professionale gli insegnanti i quali, alla data di pubblicazione del bando d'esame, abbiano maturato una anzianità di quattro anni dal rilascio del diploma di idoneità.

L'esame deve tendere ad accertare il possesso di approfondite capacità tecniche per l'insegnamento del tennis; di norme e

mezzi per la prevenzione di infortuni e danni alla salute degli allievi; di norme e regolamenti tributari e previdenziali.

La commissione d'esame è composta dal presidente della Scuola nazionale maestri o da un suo delegato con funzioni di presidente, da due membri nominati dalla Scuola nazionale maestri e da due membri nominati dalla associazione di categoria degli insegnanti più rappresentativa.

ART. 5.

È istituito l'Albo nazionale degli insegnanti di tennis; esso è unico per tutto il territorio nazionale ed è tenuto dalla FIT presso la sua sede legale.

Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia; ovvero essere cittadino di uno Stato estero purché esistano le condizioni di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di condotta irreprensibile e non aver subito condanne irrevocabili per reati contro le persone, la moralità ed il buon costume;

d) essere in possesso dell'idoneità di cui all'articolo 2;

e) aver superato l'esame di abilitazione all'Albo di cui all'articolo 4.

La domanda di iscrizione all'Albo è presentata al Consiglio nazionale professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra.

Sulla domanda decide il Consiglio nazionale professionale entro quindici giorni.

ART. 6.

Presso la sede nazionale della FIT è costituito un Consiglio nazionale professionale composto da undici membri di cui

tre nominati dal presidente della FIT ed otto eletti dagli iscritti all'Albo.

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i consiglieri non possono essere nominati o rieletti per più di tre volte di seguito.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

Ai consiglieri eletti che cessano dalla carica, subentrano i non eletti con maggior numero di voti.

Il Consiglio professionale ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila per l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;

b) cura la tenuta dell'Albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

c) delibera i provvedimenti disciplinari;

d) interviene, su concorde volontà delle parti, per comporre contestazioni e controversie tra gli iscritti all'Albo;

e) convoca l'assemblea per le nomine dei consiglieri;

f) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti ed i benestari;

g) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese di funzionamento del Consiglio, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione all'Albo nonché i diritti per il rilascio di certificati, attestazioni e benestari.

ART. 7.

Gli iscritti devono osservare una specchiata condotta personale ed osservare i regolamenti emanati dalla FIT. Essi sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti in detti regolamenti.

ART. 8.

La regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo nonché la materia economica relativa ai rapporti di

lavoro è rimessa alla contrattazione della FIT con le organizzazioni rappresentative degli insegnanti di tennis.

ART. 9.

L'esercizio dell'attività di insegnante di tennis in violazione della presente legge è punito con la multa da lire 250.000 a lire 1.000.000.

La stessa sanzione si applica a chi offre lavoro o stipula contratti di lavoro con soggetti sprovvisti dei requisiti di cui alla presente legge.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 11.

(*Norme transitorie*).

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge conseguono automaticamente l'idoneità coloro che abbiano conseguito il titolo di allenatore-istruttore secondo le norme in vigore.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di essere iscritti all'Albo coloro che:

a) abbiano conseguito il titolo di maestro di tennis secondo le norme in vigore;

b) abbiano conseguito il titolo di allenatore-istruttore da almeno quattro anni e frequentino un corso di aggiornamento professionale.

Detto corso deve essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La FIT – Scuola nazionale maestri e l'associazione di categoria devono emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento del corso per l'iscrizione all'Albo.